

Codice A1404B

D.D. 2 novembre 2022, n. 2039

**Accertamento della somma di Euro 246.678,00 sul capitolo 20370/2022 e impegno della somma di Euro 246.678,00 sul capitolo 149870/2022 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornamento al 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e ...**



**ATTO DD 2039/A1404B/2022**

**DEL 02/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica**

**OGGETTO:** Accertamento della somma di Euro 246.678,00 sul capitolo 20370/2022 e impegno della somma di Euro 246.678,00 sul capitolo 149870/2022 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornamento al 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021 e relativi protocolli attuativi.

Premesso che:

- con i protocolli d'intesa di cui all'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, si è stabilito di riconoscere alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti ai protocolli una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 7 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, così come rilevato dal Sistema Tessera Sanitaria (TS);

- l'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 165 del 19 novembre 2021, ha previsto, tra l'altro, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare, prot. n. 35309-04 del 4 agosto 2021, della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute;

- in particolare, è stato riconosciuto alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 15 euro per ogni test antigenico rapido

eseguito a favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base delle informazioni rilevabili del TS;

- dalle risultanze del sistema TS sono emersi i dati dei tamponi antigenici e tali dati sono stati oggetto di verifica, per quanto di rispettiva competenza, da parte delle singole Regioni e Province Autonome;

con comunicazione prot. n. 154690 del 6 giugno 2022, il MEF/RGS-IGESPES, anche a valle delle consolidate procedure di verifica condotte dalle Regioni e dalle Province Autonome sui dati resi disponibili nell'ambito del Cruscotto del sistema TS, ha comunicato l'aggiornamento alla data del 9 maggio 2022 dei dati dei test antigenici rapidi somministrati dalle strutture e dalle farmacie aderenti ai protocolli in oggetto citati

Preso atto che:

- con nota prot. CSEC19RM AECA3DA REG2022 1004465 del 22/07/2022, la Struttura di Supporto Commissariale per l'emergenza Covid-19 "Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia" ha comunicato alle Regioni e alle Province Autonome gli importi spettanti a valere sugli anzidetti fondi statali, con riferimento ai dati del periodo agosto 2021- febbraio 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, assegnando alla Regione Piemonte la somma di euro 246.678,00, come da tabelle allegate alla medesima nota;

- la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 27-5806 del 13 ottobre 2022, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di risorse statali dirette al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2";

tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;

viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni;

vista la citata DGR n. 24-5247 del 21 giugno 2022 di variazione del bilancio di previsione

finanziario 2022-2024, con la quale sono state iscritte le somme sui capitoli di bilancio;

vista la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022, "Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

dato atto che la somma è stata incassata con provvisorio di entrata n. 26333 del 28 luglio 2022;

ritenuto, pertanto, necessario procedere all'accertamento della somma di Euro 246.678,00 sul capitolo 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, codice versante 304753, Tesoreria dello Stato per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti ai protocolli nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021 e relativi protocolli attuativi;

ritenuto necessario procedere, altresì, all'impegno della somma di Euro 246.586,00 sul capitolo 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie aderenti ai protocolli nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021 e relativi protocolli attuativi;

dato atto che, con successivo provvedimento della Direzione Sanità, si procederà all'assegnazione a favore delle singole Aziende Sanitarie Locali delle relative somme dovute per la remunerazione alle farmacie del prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti, nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, nelle farmacie ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi;

ritenuto, inoltre, di impegnare la residua somma di € 92,00 sul capitolo n. 149870/2022, che verrà assegnata, attraverso successivo atto della Direzione Sanità e Welfare, alle strutture sanitarie destinatarie, con riferimento al periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornato alla data del 9 maggio 2022, per i test antigenici rapidi ivi eseguiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi;

dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DL n. 105/ 2021, convertito in L. n. 126/2021;
- DL n. 127/ 2021, convertito in L. n. 165/2021;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- L.R. n. 6 del 29 aprile 2022;
- D.G.R. n. 1- 4970 del 4 maggio 2022;
- D.G.R. n. 24-5247 del 21 giugno 2022;
- D.G.R. n. 27-5806 del 13 ottobre 2022;

## **DETERMINA**

di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 246.678,00 sul capitolo 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, codice versante 304753 Tesoreria dello Stato, provvisorio d'incasso n. 26333 del 28 luglio 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 246.586,00 sul cap. 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, nelle farmacie ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021 e relativi protocolli attuativi;

di dare atto che, con successivo provvedimento della Direzione Sanità, si procederà all'assegnazione a favore delle singole Aziende Sanitarie Locali delle relative somme dovute per la remunerazione alle farmacie del prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie, nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi;

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la residua somma di € 92,00 sul capitolo n. 149870/2022, che verrà assegnata, attraverso successivo atto della Direzione Sanità e Welfare, alle strutture sanitarie destinatarie, con riferimento al periodo agosto 2021- marzo 2022, aggiornato alla data del 9 maggio 2022, per i test antigenici rapidi ivi eseguiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi.

La transazione elementare dei succitati impegni è rappresentata nell'Allegato "Appendice A –

Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica)  
Firmato digitalmente da Laura Poggi